



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di BRESCIA

**BILANCIO DI PREVISIONE
2025/2027**

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

Il termine per l'approvazione del bilancio **2025-2027** è fissato al 31 dicembre 2024, termine ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000.

L'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nei termini di legge permetterà di rispettare le scadenze senza dover affrontare le difficoltà e i ritardi di una gestione in esercizio provvisorio.

L'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote IMU e confermando di fatto tutte le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2024.

Per la programmazione relativa al pareggio di bilancio ci si è attenuti alle regole previste dalle vigenti leggi in materia.

Resta inteso che, a seguito di variazioni del quadro normativo, si provvederà ad effettuare, se necessario, le opportune variazioni al bilancio 2025-2027.

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2025-2027 con la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il contenuto minimo della nota integrativa al bilancio di previsione raccoglie almeno i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al

fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti

dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, tenuto conto delle indicazioni contenute nella legge di bilancio per il 2025 in fase di approvazione, sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nelle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2024 non essendo ancora pubblicate le spettanze sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DI PARTE CORRENTE SUDDIVISE PER TITOLI

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Di seguito sono analizzate le principali voci del primo titolo dell'entrata, tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, e gli effetti delle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2025 in fase di approvazione, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti.

Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà 2025, è stato iscritto in bilancio l'importo di €. 160.000,00 in riferimento ai dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'esercizio 2024 ed al criterio basato sulla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogno standard approvati dalla commissione tecnica.

A tal fine si è mantenuta invariata rispetto al 2024 la quota del gettito IMU trattenuta dal ministero per alimentare il FSC che è pari al 22,06%. Nella tabella sotto riportata viene evidenziato l'evoluzione dei trasferimenti statali a partire dall'anno 2021:

F.S.C.	2021	2022	2023	2024	2025
Importo	168.749,07	169.067,67	163.572,32	164.542,20	160.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria, in sede di deliberazione l'Amministrazione Comunale, per l'esercizio 2025, intende confermare l'aliquota applicata nell'anno 2024 pari 0,70%.

La stima del gettito è basata sulla normativa in vigore tenendo conto della legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28/12/2015), che ha introdotto modifiche in riferimento alle abitazioni concesse in comodato, della Legge di bilancio 2021 che ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

Infine e sulla base delle riscossioni nel corso dell'esercizio 2024, anche in seguito all'attività di accertamento e liquidazione del tributo ed alla revisione della rendita dei fabbricati di categoria "D" di proprietà di Enel Produzione Spa, il gettito IMU è stato determinato, in via presuntiva, in €. 310.000,00 per il triennio.

TASI

Come evidenziato nell'esercizio 2021 il cui gettito iscritto a bilancio era relativo all'attività di accertamento e liquidazione del tributo ed alla revisione della rendita dei fabbricati di categoria "D" di proprietà di Enel Produzione Spa per l'anno d'imposta 2019, per l'esercizio 2025 è pari a € 0,00.

TARI

Per quanto riguarda la componente TARI, il tributo, dal 2013, è in capo all'Unione dei Comuni della Valsaviore.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con decorrenza dall'esercizio 2022 l'Amministrazione Comunale ha abolito l'applicazione dell'imposta Addizionale Comunale all'IRPEF.

ATTIVITA' ACCERTATIVA

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Pertanto, l'attività si orienterà alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi riguardanti la riscossione delle entrate tributarie.

In quest'ambito si colloca il progetto di recupero dell'evasione dell'IMU e della Tarsu-Tari, per le annualità pregresse, che comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) e i versamenti effettuati.

Parallelamente, proseguirà l'attività di aggiornamento della banca dati con correzioni degli errori presenti negli archivi.

Per quanto riguarda l'IMU il lavoro si baserà prevalentemente sulla liquidazione poiché negli anni scorsi si è già provveduto all'attività di accertamento e relativa bonifica della banca dati a parte qualche posizione in attesa di definizione catastale.

Sempre sul versante del recupero dei tributi evasi si segnala che nel 2017, 2018 e 2022 si è proceduto con la riscossione coattiva mediante ingiunzioni fiscali da parte della società individuata per tale attività di recupero crediti e da parte dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.

All'invio delle ingiunzioni farà seguito, in caso di insolvenza del debitore, l'attivazione delle procedure esecutive. Si ritiene che tale strumento, in quanto gestito direttamente dal Comune con l'ausilio tecnico di una società esterna, permetterà di ottenere maggiori benefici all'Ente consentendo un elevato livello di equità fiscale.

L'attività accertativa si contraddistingue nell'individuare posizioni tributarie non corrette, che non assolvono l'obbligo dichiarativo o del pagamento.

Vale la pena di ricordare che la normativa vigente prevede che il periodo da sottoporre ad accertamento sia per tutti i tipi di tributi pari ai 5 anni precedenti l'annualità in corso.

I controlli verteranno principalmente sui seguenti tributi: IMU - TARSU/TARI - BOLLETTE ACQUEDOTTO - BOLLETTE LAMPADE VOTIVE

Le somme previste a bilancio sono stimate sulla base dell'attività annuale che verrà svolta e sulla base degli avvisi di accertamento emessi alla data di redazione del Bilancio di previsione e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadere nel rispetto dei principi contabili.

Nel caso di rateizzazione si è provveduto ad accertare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate, in quanto la scadenza dell'ultima rata è fissata oltre i 12 mesi successivi.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

Nei contributi da amministrazioni centrali e locali sono ricompresi gli altri contributi statali compensativi di minor gettito Imu e Tasi per effetto di norme statali, le entrate relative al fondo equità livello dei servizi educativi dell'infanzia.

TITOLO III – Entrate extratributarie

In questa voce sono contenute le entrate di natura extratributarie tra le quali di particolare rilievo:

- Diritti di segreteria e rogito;
- Diritti per la fruizione dei servizi afferenti l'area tecnica;
- Sovracanoni enti rivieraschi;
- I proventi per la cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici e dei relativi incentivi;
- I proventi delle concessioni cimiteriali;
- I proventi delle concessioni in uso di terreni e fabbricati comunali;
- I proventi del servizio idrico integrato;
- I proventi del servizio delle lampade votive.

Nella quadratura degli equilibri di bilancio un ruolo di primo piano è svolto dalle entrate connesse ai sovracanoni enti rivieraschi per le grandi derivazioni idroelettriche, alla centralina idroelettrica sita in Località Plot Campana, alla convenzione in essere con l'Azienda Elettrica Vallecamonica S.r.l. e dall'esercizio 2018 alla nuova centralina idroelettrica Poja-Adamè per la quota del 60% essendo in comproprietà con il Comune di Cevo.

CANONE UNICO

Si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni.

Istituito dal 2021 dai commi 816-836, il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).

Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione e pertanto la sua applicazione richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.

E' stato stimato un gettito sulla base delle riscossioni dell'esercizio 2024, nel corso dell'esercizio 2022 si è provveduto all'esternalizzazione del servizio tenendo conto della convenienza rispetto ad una gestione diretta del servizio sulla base delle dimensioni e delle risorse dell'ente.

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021, inoltre, c'è la soppressione dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA DI PARTE CORRENTE

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

SPESA DI PERSONALE

Il personale dell'ente con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/12/2020 ad oggetto: "RECEPIMENTO INTEGRALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE N. 46/2020, AD OGGETTO "TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE AGLI ENTI ADERENTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE N. 6/2020 E CONTESTUALE RIDISTRIBUZIONE DEI SERVIZI, DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'UNIONE IN CAPO AI SINGOLI ENTI ADERENT".

PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE N. 65/2020. PROVVEDIMENTI" a far data dall'01/01/2021 è tornato in capo all'Ente dall'Unione dei Comuni della Valsavioire a cui era stato trasferito dal 01/07/2000 come da delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2000.

Con il DPR N. 81 del 24 giugno 2022, in vigore dal 15/07/2022, (G.U. N. 151 del 30 giugno 2022) è stato emanato il regolamento di individuazione degli adempimenti assorbiti dal PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) che dovrà essere redatto, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026.

Il PIAO che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio assorbe nelle apposite sezioni gli adempimenti di molti dei piani che finora le Pubbliche amministrazioni italiane erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, formazione, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. L'adozione annuale entro il 31 gennaio con aggiornamento a scorrimento tiene conto che, in caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, il termine del 31 gennaio è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Le previsioni di bilancio tengono conto, per il personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio come meglio dettagliato nel DUP.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

A questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, l'imposta di registro e bolli auto.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

I budget di spesa per l'erogazione dei vari servizi sono stati ridefiniti rispetto alla misura prevista nel 2024 a seguito dell'aumento dei prezzi. Le previsioni di spesa sono tali da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i trasferimenti all'Unione dei Comuni della Valsaviore per tutti i servizi gestiti in forma associata oltre ai contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, siano essi privati cittadini o associazioni.

INTERESSI PASSIVI

La quota di interessi passivi sull'indebitamento iscritta nel bilancio di previsione 2024-2026 viene riportata nella seguente tabella:

Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
18.843,00	15.514,00	31.980,00

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati come le spese per le assicurazioni e l'eventuale debito IVA.

Sono altresì ricompresi il fondo di riserva per 10.000,00.= euro pari allo 0,46% del totale delle spese correnti, il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi come di seguito definiti.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

La spesa per il rimborso prestiti iscritta nel bilancio di previsione 2024-2026 viene riportata nella seguente tabella:

Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
86.526,00	89.544,00	113.414,00

SPESE NON RICORRENTI

Le spese sono inoltre distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che la spesa sia prevista a regime o sia limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,

- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

In sede di formazione del bilancio si è proceduto alla codificazione dei capitoli necessaria all'individuazione delle spese da ritenersi non ricorrenti.

La valutazione ha avuto luogo in relazione alle spese "sopravvenute" rispetto agli esercizi precedenti ed a quelle che, per loro natura, possono ritenersi non ripetitive. Sono state altresì considerate come non ripetitive le spese strettamente connesse ad entrate non ricorrenti.

Il rapporto entrate/spese non ricorrenti verrà pedissequamente monitorato nel corso dell'esercizio, al fine di garantire l'adeguata correlazione fra le stesse e di verificarne l'evoluzione (anche in termini di "consolidamento") nell'ambito della programmazione.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli investimenti previsti all'interno del bilancio di previsione 2025-2027 si rimanda all'allegato al presente documento.

Per il finanziamento degli investimenti previsti nel triennio 2025/2027 sono disponibili le diverse forme di contribuzione da parte di enti sovra comunali, il ricavato delle dismissioni patrimoniali, gli oneri di urbanizzazione, le risorse derivanti dal Fondo Sviluppo Comuni Confine – ODI, l'Avanzo Economico e l'applicazione dell'Avanzo vincolato derivante da trasferimenti.

ANALISI DETERMINAZIONE FONDI VINCOLATI

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da potenziali passività ed il fondo spese per indennità di fine mandato.

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

Anche alla luce dei chiarimenti sulle modalità di calcolo fornite dalla Commissione ARCONET nel mese di ottobre 2017, si è ritenuto di applicare il metodo di cui all'esempio 5 del principio contabile All. 4/2, il quale prevede, per le annualità già gestite con il nuovo ordinamento contabile, la possibilità di sommare agli incassi di competenza anche gli incassi a residui effettuati nell'anno successivo in conto residui anno precedente (incassi anno $n + 1$). Tale modalità di calcolo consente infatti di evitare eccessivi accantonamenti su poste che di fatto vengono rimosse già nel corso dell'anno successivo che, in particolare per alcune tipologie di entrata quali i ruoli del servizio idrico integrato e delle lampade votive, essendo emessi a fine esercizio hanno la scadenza nell'anno successivo.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevedeva per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, mentre ad oggi l'accantonamento è pari al 100%.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate esclusivamente, quali risorse di incerta riscossione per il bilancio 2025-2027 i proventi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), gli introiti del servizio lampade votive, i proventi per affitti di beni immobili, gli oneri di urbanizzazione e le entrate derivanti dalle operazioni di recupero evasione tributaria.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media.

Per la determinazione dell'importo è stata scelta quale modalità di calcolo quella della media semplice.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ANNO	IMPORTO FONDO STANZIATO A BILANCIO	% accantonamento minimo obbligatorio	Importo accantonamento obbligatorio	% su accantonamento obbligatorio
2025	€ 23.800,00	100,00%	€ 23.800,00	100,00%
2026	€ 23.000,00	100,00%	€ 23.000,00	100,00%
2027	€ 23.000,00	100,00%	€ 23.000,00	100,00%

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

ALTRI ACCANTONAMENTI - FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito. Se necessario si provvederà con relativa variazione di bilancio.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione;

Ad oggi non avendo Società che rientrano nella fattispecie, alla data odierna, in attesa dell'approvazione dei bilanci al 31/12/2024, questo fondo non è stato costituito. Se necessario si provvederà alla sua costituzione con relativa variazione di bilancio in corso d'anno a seguito approvazione bilanci da parte delle società partecipate.

3. Fondo di riserva:

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione.

ANNO	SPESE CORRENTI	accantonamento minimo obbligatorio 0,30%	accantonamento massimo consentito 2,00%	IMPORTO STANZIATO A BILANCIO
2025	€ 2.068,997,00	€ 6.206,99	€ 41.379,94	€ 10.000,00
2026	€ 2.066.401,00	€ 6.199,20	€ 41.328,02	€ 10.000,00
2027	€ 2.068.902,00	€ 6.206,71	€ 41.378,04	€ 10.000,00

4. Fondo di riserva di cassa

L'articolo 166, comma 2 quater prevede che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono per il primo anno un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

TOTALE SPESE FINALI : € 8.645.494,19 (*)

IMPORTO MINIMO DA ACCANTONARE: € 17.290,99

IMPORTO ACCANTONATO: € 25.000,00

(*)calcolo effettuato sulla base della risposta di ARCONET del 02/03/2016 alla faq n. 12 che recita: " Il limite dello 0,2 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa".

5. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.104,00 (pari ad una mensilità tenuto conto dell'adeguamento e considerato che il Sindaco in carica è lavoratore dipendente) che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

6. Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2025, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20

programma 03 un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863);

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente negli anni scorsi non si è trovato nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata e pertanto non ha dovuto provvedere all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, per quanto riguarda l'anno 2025 a seguito di verifica provvederà con delibera di G.C. da adottarsi entro il 28 febbraio 2025 a rilevare la situazione ed a istituire, in caso di esito positivo, con variazione di bilancio il relativo fondo.

RISULTATO DI CASSA E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La proposta di bilancio 2025-2027 viene presentata prima della fine dell'esercizio 2024.

I dati contabili - gestionali 2024 alla data del 28/11/2024 sono così riassumibili:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024 €. **1.008.031,15**

RISCOSSIONI

- in c/competenza	€. 2.275.887,58
- in c/residui	€. 857.729,04
- Riscossioni da regolarizzare	€. 2.999,49

TOTALE RISCOSSIONI €. **3.136.616,11**

PAGAMENTI

- in c/competenza	€. 2.357.584,23
- in c/residui	€. 1.173.482,87
- Pagamenti da regolarizzare	€ 240,00

TOTALE PAGAMENTI €. **3.531.307,10**

FONDO DI CASSA AL 28 NOVEMBRE 2024 €. **613.340,16**

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 28 novembre dell'esercizio in corso e dei relativi utilizzi

Tenendo in considerazione le entrate già accertate e le spese già impegnate alla data odierna oltre che alle entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare entro la fine dell'esercizio il risultato di amministrazione presunto è determinato in €. 1.489.128,78 e risulta composto come di seguito indicato.

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 28/11/2024:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbi e difficile esazione	€. 64.676,00	
Fondo contenzioso	€. 11.604,77	
Altri accantonamenti	€. 125.599,00	
Totale parte accantonata		€. 201.879,77

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€. 26.419,61	
Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 12.134,81	
Vincoli derivanti da finanziamenti	€. 150.000,00	
Vincoli attribuiti dall'ente	€ 15.000,00	
Totale parte vincolata		€. 203.554,42

Parte destinata agli investimenti €. **112.865,59**

Totale parte disponibile €. **283.962,35**

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 *prevede* l'utilizzo derivante da trasferimenti per € 150.000,00 del risultato presunto di amministrazione, relativo all'acconto erogato del bando contributo comuni confinanti annualità 2024;

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario

impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato poiché non si è ancora provveduto al riaccertamento ordinario dei residui.

A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui si provvederà alla costituzione del FPV e con una variazione di bilancio all'imputazione dei relativi importi al bilancio di previsione 2025-2027.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria è previsto un intervento finanziato con ricorso all'indebitamento relativo ai lavori di ampliamento ed adeguamento del cimitero di Saviore capoluogo.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Ente ha rilasciato garanzia a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per il finanziamento relativo alla realizzazione della centralina Poja-Adamè e per la compartecipazione nella realizzazione di housing sociale. Quest'ultimo con decorrenza secondo semestre 2025 è stato stralciato per rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Ente non possiede organismi strumentali.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

Gli organismi partecipati dall'Ente sono i seguenti:

	NOME	% PARTECIPAZIONE	TIPO PARTECIPAZIONE	ULTIMO BILANCIO APPROVATO	SITO INTERNET
1	Valle Camonica Servizi Srl	0,0827	diretta	2023 - UTILE	www.vcsweb.it
2	Servizi Idrici Valle Camonica Srl	1,3200	diretta	2023 - UTILE	www.sivsr.it
3	S.I.T. Spa	0,1700	diretta	2023 - UTILE	www.sitpontedilegno.it
4	Consorzio Servizi Valle Camonica	1,4000	diretta	2023 - UTILE	www.vcsconsorzio.it
5	Valle Camonica Servizi vendite Spa	1,3100	indiretta	2023 - UTILE	www.vcsvendite.it
6	Blu Reti Gas Srl	1,3100	indiretta	2023 - UTILE	www.blureti.it
7	Consorzio Forestale Alta Valle Camonica	20,9100	diretta	2023 - UTILE	www.cfaltavallecamonica.it
8	Azienda Territoriale Servizi alla Persona	0,1800	diretta	2023 - UTILE	www.atspvallecamonica.it

Savio dell'Adamello, 29/11/2024

Il responsabile del servizio finanziario
(Bonomelli Bortolina)



